Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale CAV PP

Direttive della CAV PP	**D – 01/2012**	italiano
Abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale		

Entrata in vigore iniziale: 1° novembre 2012
Ultima modifica: 1° luglio 2018

Indice

1 Scopo 3

2 Campo d'applicazione 3

3 Requisiti per l'abilitazione 3

3.1 Requisiti tecnici per le persone fisiche 3

3.1.1 Diploma di perito in materia di previdenza professionale 3

3.1.2 Formazione continua 3

3.1.3 Osservanza delle direttive e delle comunicazioni della CAV PP 4

3.1.4 Rispetto delle norme tecniche minime 4

3.2 Requisiti tecnici per le persone giuridiche 4

3.3 Requisiti personali per le persone fisiche e giuridiche 4

4 Procedura 4

4.1 Richiesta di abilitazione 4

4.1.1 Dati e documentazione per le persone fisiche 4

4.1.2 Dati e documentazione per le persone giuridiche 5

4.2 Decisione della CAV PP e pubblicazione 5

4.3 Comunicazione di eventuali cambiamenti 6

4.4 Verifica dei requisiti per l'abilitazione da parte della CAV PP 6

4.5 Revoca dell'abilitazione 6

5 Prescrizioni speciali 6

5.1 Pubblicazione nel conto annuale 6

5.2 Regolamentazione delle firme 6

6 Entrata in vigore 7

7 Commento 8

7.1 Capitolo 3 – Requisiti per l'abilitazione 8

7.2 Capitolo 3.1 – Requisiti tecnici per le persone fisiche 8

7.3 Capitolo 3.1.1 – Diploma di perito in materia di previdenza professionale 8

7.4 Capitolo 3.1.2 – Formazione continua 8

7.5 Capitolo 3.1.4 – Rispetto delle norme tecniche minime 9

7.6 Capitolo 3.2 – Requisiti tecnici per le persone giuridiche 9

7.7 Capitolo 4.1 – Richiesta di abilitazione 9

7.8 Capitolo 4.3 – Comunicazione di eventuali cambiamenti 9

7.9 Capitolo 4.4 – Verifica dei requisiti per l'abilitazione da parte della CAV PP 9

7.10 Capitolo 4.5 – Revoca dell'abilitazione 9

7.11 Capitolo 5.1 – Pubblicazione nel conto annuale 9

7.12 Capitolo 5.2 – Regolamentazione delle firme 10

La Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP),
visti l'articolo 52*d* e l'articolo 64*a* capoverso 1 lettere d ed e della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP),
emana le seguenti direttive:

1 Scopo

L'articolo 52*d* capoverso 1 LPP stabilisce che i periti in materia di previdenza professionale devono essere abilitati dalla CAV PP. Le presenti direttive precisano i requisiti per l'abilitazione delle persone fisiche e di quelle giuridiche.

2 Campo d'applicazione

Le presenti direttive si applicano a tutti i periti che svolgono la loro attività di periti ai sensi dell'articolo 52*e* LPP o hanno ricevuto il mandato peritale secondo l'articolo 52*e* LPP. Esse valgono sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche.

3 Requisiti per l'abilitazione

3.1 Requisiti tecnici per le persone fisiche

I requisiti tecnici per le persone fisiche di cui all'articolo 52*d* capoverso 2 lettere a e b LPP (disporre della formazione e dell'esperienza professionale necessarie nonché conoscere le disposizioni giuridiche pertinenti) sono precisati qui di seguito.

3.1.1 Diploma di perito in materia di previdenza professionale

Il requisito tecnico per l'abilitazione è:

a. il diploma federale di perito in materia di previdenza professionale; o

b. l'abilitazione concessa dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo il diritto previgente, conformemente all'articolo 37 capoverso 2 dell'ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (vOPP 2).

3.1.2 Formazione continua

Un altro requisito tecnico per l'abilitazione è l'adempimento delle condizioni della Camera svizzera degli esperti di casse pensioni (CSEP), riconosciute dalla CAV PP, o di altre condizioni in materia di formazione continua riconosciute dalla CAV PP.

La CSEP consente anche ai non membri di partecipare al suo programma di formazione continua. Essa può riscuotere emolumenti per la partecipazione ai corsi. Gli emolumenti applicati ai non membri non devono essere tanto elevati da risultare proibitivi. In particolare, vige il principio di equivalenza consueto nel diritto degli emolumenti.

La CAV PP verifica annualmente l'adempimento delle condizioni in materia di formazione continua. Le condizioni devono essere soddisfatte per la prima volta al più tardi due anni dopo l'ottenimento dell'abilitazione.

3.1.3 Osservanza delle direttive e delle comunicazioni della CAV PP

Nell'esercizio della loro attività di periti in materia di previdenza professionale, le persone abilitate devono attenersi alle direttive e alle comunicazioni della CAV PP.

3.1.4 Rispetto delle norme tecniche minime

Nell'esercizio della loro attività di periti, i periti in materia di previdenza professionale abilitati dalla CAV PP devono rispettare le norme minime definite dalla CAV PP o le direttive tecniche della CSEP elevate al rango di norma dalla CAV PP.

3.2 Requisiti tecnici per le persone giuridiche

I requisiti tecnici per le persone giuridiche sono soddisfatti se tutti i collaboratori che svolgono i compiti di cui all'articolo 52*e* LPP sono personalmente titolari di un'abilitazione della CAV PP.

3.3 Requisiti personali per le persone fisiche e giuridiche

La CAV PP valuta la sussistenza dei requisiti personali di cui all'articolo 52*d* capoverso 2 lettera c LPP (buona reputazione e affidabilità) in particolare in base agli estratti recenti del casellario giudiziale e del registro delle esecuzioni. A tal fine, la CAV PP si fonda sulla giurisprudenza relativa alla concessione e alla revoca di abilitazioni in ambiti giuridici comparabili.

Per quanto riguarda le persone giuridiche, tutti i collaboratori che intendono svolgere la funzione di perito in materia di previdenza professionale e tutti i membri dell'organo superiore di direzione o amministrazione e le altre persone con funzione decisionale (p. es., per una società anonima, tutti i membri del consiglio d'amministrazione e della direzione) devono soddisfare i requisiti personali (buona reputazione e affidabilità).

4 Procedura

4.1 Richiesta di abilitazione

Chi desidera essere abilitato quale perito in materia di previdenza professionale deve inoltrare una richiesta alla CAV PP.

4.1.1 Dati e documentazione per le persone fisiche

La richiesta delle persone fisiche deve comprendere i dati seguenti:

a. cognome e nome;
b. indirizzo e luogo di domicilio;
c. numero di telefono e indirizzo e-mail;
d. lingua ufficiale in cui si desidera la corrispondenza;
e. data di nascita;
f. cittadinanza e luogo d'attinenza;
g. dati relativi alla propria ditta o al datore di lavoro (conformemente all'iscrizione nel registro di commercio):
    - ditta,
    - indirizzo di domicilio,
    - eventuale indirizzo Internet;

h. indicazione delle relazioni d'interesse che compromettono l'indipendenza (art. 40 dell'ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [OPP 2]);
i. indicazione di tutti i procedimenti penali pendenti o dichiarazione secondo cui non sussistono procedimenti penali pendenti e indicazione di tutti i procedimenti giudiziari e amministrativi pendenti o dichiarazione secondo cui non sussistono procedimenti giudiziari e amministrativi pendenti;
j. comunicazione dell'eventuale volontà di svolgere l'attività di perito ai sensi dell'articolo 52*e* LPP.

Alla richiesta delle persone fisiche devono essere acclusi i documenti seguenti:

k. passaporto o carta d'identità in corso di validità;
l. diploma federale di perito in materia di previdenza professionale o prova dell'abilitazione concessa dall'UFAS secondo il diritto previgente;
m. estratto recente del casellario giudiziale centrale (con data non anteriore a tre mesi da quella di inoltro della richiesta) e, se del caso, relative sentenze; e
n. estratto recente del registro esecuzioni e fallimenti (con data non anteriore a tre mesi da quella di inoltro della richiesta) e, se del caso, attestati di carenza di beni.

4.1.2 Dati e documentazione per le persone giuridiche

La richiesta delle persone giuridiche deve comprendere i dati seguenti:

a. ditta o nome;
b. indirizzo di domicilio;
c. forma giuridica;
d. cognome, nome, numero di telefono e indirizzo e-mail della persona di contatto;
e. eventuale indirizzo Internet;
f. lingua ufficiale in cui si desidera la corrispondenza;
g. per i membri dell'organo superiore di direzione o amministrazione e per le altre persone con funzione decisionale (p. es., per una società anonima, i membri del consiglio d'amministrazione e della direzione): i dati per la richiesta delle persone fisiche di cui alle lettere a–c, e, f, h ed i (cap. 4.1.1);
h. cognome, nome, luogo di domicilio, luogo d'attinenza e numero delle persone occupate con funzione di perito nonché numero totale delle persone occupate; organigramma, se disponibile.

Alla richiesta delle persone giuridiche devono essere acclusi i documenti seguenti:

i. estratto recente del registro di commercio (con data non anteriore a tre mesi da quella di inoltro della richiesta);
j. per i membri dell'organo superiore di direzione o amministrazione e per le altre persone con funzione decisionale: i documenti di cui alle lettere m e n per la richiesta delle persone fisiche (cap. 4.1.1);
k. estratto recente del registro esecuzioni e fallimenti (con data non anteriore a tre mesi da quella di inoltro della richiesta) e, se del caso, attestati di carenza di beni.

4.2 Decisione della CAV PP e pubblicazione

La CAV PP decide in merito all'abilitazione. La decisione è notificata ai richiedenti e i periti abilitati sono iscritti nel registro dei periti in materia di previdenza professionale, pubblicato su Internet, in cui le persone fisiche figurano separatamente da quelle giuridiche. Per l'abilitazione la

CAV PP riscuote un emolumento secondo l'articolo 9 capoverso 1 lettera h dell'ordinanza del 10 e 22 giugno 2011 concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1).

4.3 Comunicazione di eventuali cambiamenti

Le persone abilitate devono comunicare senza indugio alla CAV PP tutti i cambiamenti riguardanti i requisiti per l'abilitazione o i propri dati contenuti nel registro pubblicato. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione, alle persone abilitate possono essere addebitati emolumenti secondo l'ordinanza generale dell'8 settembre 2004 sugli emolumenti (RS *172.041.1*).

4.4 Verifica dei requisiti per l'abilitazione da parte della CAV PP

La CAV PP può verificare in qualsiasi momento se un perito in materia di previdenza professionale soddisfi ancora i requisiti per l'abilitazione.

4.5 Revoca dell'abilitazione

Se i requisiti per l'abilitazione non sono più soddisfatti, la CAV PP revoca l'abilitazione e la persona interessata è radiata dal registro.

5 Prescrizioni speciali

5.1 Pubblicazione nel conto annuale

Il perito (persona fisica o giuridica) va menzionato nell'allegato al conto annuale dell'istituto di previdenza. Vanno indicati sia il perito che svolge l'attività di perito ai sensi dell'articolo 52*e* LPP (perito esecutore, persona fisica) sia quello che ha ricevuto il mandato peritale secondo l'articolo 52*e* LPP (partner contrattuale, persona fisica o giuridica).

L'autorità di vigilanza verifica se le persone indicate quali perito esecutore e partner contrattuale nell'allegato al conto annuale dell'istituto di previdenza siano state abilitate dalla CAV PP.

5.2 Regolamentazione delle firme

Se il partner contrattuale dell'istituto di previdenza è una persona giuridica, tutti i documenti previsti per legge e quelli giuridicamente rilevanti devono essere firmati sia dal perito esecutore che dalla persona giuridica conformemente al diritto di firma nel registro di commercio.

6 Entrata in vigore

Le presenti direttive entrano in vigore il 1° luglio 2018.

31 maggio 2018

Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale CAV PP

Il presidente, Pierre Triponez

Il direttore, Manfred Hüsler

7 Commento

7.1 Capitolo 3 – Requisiti per l'abilitazione

Secondo l'articolo 52*d* capoverso 3 LPP, la CAV PP può precisare i requisiti per l'abilitazione. I requisiti tecnici (disporre della formazione e dell'esperienza professionale necessarie nonché conoscere le disposizioni giuridiche pertinenti) sono qui di seguito distinti a seconda che il richiedente sia una persona fisica (cap. 3.1) o giuridica (cap. 3.2), mentre i requisiti personali (buona reputazione e affidabilità) sono i medesimi per entrambe le categorie (cap. 3.3).

7.2 Capitolo 3.1 – Requisiti tecnici per le persone fisiche

Per le persone fisiche la concessione dell'abilitazione è subordinata a quattro criteri tecnici, segnatamente il possesso del diploma federale di perito in materia di previdenza professionale (cap. 3.1.1), l'adempimento delle condizioni in materia di formazione continua (cap. 3.1.2), l'osservanza delle direttive e delle comunicazioni della CAV PP (cap. 3.1.3) e il rispetto delle norme tecniche minime (cap. 3.1.4).

7.3 Capitolo 3.1.1 – Diploma di perito in materia di previdenza professionale

Oltre ai periti in materia di previdenza professionale diplomati, possono essere abilitate anche le persone che dimostrano di essere in possesso di un'abilitazione concessa dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali secondo il diritto previgente, conformemente all'articolo 37 capoverso 2 vOPP2.

7.4 Capitolo 3.1.2 – Formazione continua

Paragrafo 1: le direttive sulla formazione continua per i membri della CSEP fissano condizioni minime per la formazione continua. L'adempimento di queste condizioni, nella misura in cui siano riconosciute dalla CAV PP, costituisce un requisito tecnico per l'abilitazione. Sia i membri che i non membri della CSEP devono dimostrare di aver adempiuto i requisiti in materia di formazione continua conformemente alle direttive, ovvero registrando via Internet i corsi seguiti nell'apposita banca dati della CSEP (cfr. cap. 3 delle direttive sulla formazione continua). La Commissione per la formazione continua esamina la registrazione e conferma nella banca dati l'acquisizione dei crediti formativi. La CSEP trasmette ogni anno alla CAV PP un elenco dei periti con i crediti formativi ottenuti.

La CAV PP può riconoscere anche condizioni diverse da quelle stabilite dalle direttive sulla formazione continua della CSEP. In particolare, può riconoscere corsi di formazione continua non menzionati nelle direttive e attribuire loro crediti formativi.

Paragrafo 2: anche i non membri devono avere l'opportunità di frequentare i corsi di formazione continua della CSEP. Per questo motivo, gli emolumenti che quest'ultima applica loro non devono essere tanto elevati da determinare di fatto l'esclusione dei non membri. Gli emolumenti devono conformarsi al principio di equivalenza consueto nel diritto degli emolumenti, il che significa, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, che l'importo dell'emolumento non deve essere chiaramente sproporzionato rispetto al valore oggettivo della prestazione e va contenuto entro limiti ragionevoli.

7.5 Capitolo 3.1.4 – Rispetto delle norme tecniche minime

Ai sensi dell'articolo 64*a* capoverso 1 lettera c LPP, in presenza di una base legale e previa consultazione degli ambienti interessati, la CAV PP emana le norme necessarie per l'attività di vigilanza. Può elevare al rango di norma determinate direttive tecniche della CSEP. Nell'esercizio della loro attività, i periti in materia di previdenza professionale sono tenuti a rispettare le norme stabilite dalla CAV PP.

7.6 Capitolo 3.2 – Requisiti tecnici per le persone giuridiche

Svolge i compiti di cui all'articolo 52*e* LPP chi dirige l'elaborazione della perizia attuariale e la firma personalmente (perito esecutore). La perizia attuariale deve essere firmata sia dal perito esecutore che dalla persona giuridica indicata quale partner contrattuale dell'istituto di previdenza, conformemente al diritto di firma nel registro di commercio.

7.7 Capitolo 4.1 – Richiesta di abilitazione

Questo capitolo fornisce l'elenco dettagliato dei dati e dei documenti da indicare o da allegare alla richiesta, distinguendo tra persone fisiche (cap. 2.1.1) e persone giuridiche (cap. 2.1.2). Firmando in calce ai dati indicati, il richiedente ne garantisce la veridicità.

7.8 Capitolo 4.3 – Comunicazione di eventuali cambiamenti

Qualsiasi cambiamento delle circostanze concrete riguardanti i requisiti per l'abilitazione o i dati dei periti abilitati pubblicati nel registro (p. es. avvio di procedimenti giudiziari o amministrativi) deve essere immediatamente comunicato alla CAV PP.

7.9 Capitolo 4.4 – Verifica dei requisiti per l'abilitazione da parte della CAV PP

La CAV PP ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, sia di propria iniziativa che in base a informazioni e segnalazioni di terzi (in particolare le autorità di vigilanza), se in singoli casi siano soddisfatti i requisiti per l'abilitazione.

7.10 Capitolo 4.5 – Revoca dell'abilitazione

La CAV PP procede a verifiche in casi specifici, di propria iniziativa o su segnalazione motivata di terzi, e revoca l'abilitazione nel caso in cui uno dei requisiti di cui al capitolo 3 non sia più soddisfatto. Nel farlo, tiene conto dei principi generali di diritto amministrativo, in particolare del diritto di audizione e del principio di proporzionalità. Di norma, deve inviare una diffida alla persona interessata e imporle un termine entro il quale questa dovrà soddisfare nuovamente i requisiti per l'abilitazione. Se non lo fa entro il termine imposto, il perito viene radiato dal registro pubblicato su Internet. Al perito viene concesso un termine entro il quale può esigere che la CAV PP emani una decisione impugnabile.

7.11 Capitolo 5.1 – Pubblicazione nel conto annuale

Il mandato peritale è un rapporto di mandato ai sensi degli articoli 394 segg. del Codice delle obbligazioni (RS *220*). È indispensabile che il partner contrattuale dell'istituto di previdenza (mandatario) sia chiaramente identificabile. Il partner contrattuale non coincide necessariamente con il perito esecutore. L'attività di perito ai sensi dell'articolo 52*e* LPP viene svolta sempre da una persona fisica, anche se il partner contrattuale dell'istituto di previdenza è una persona giuridica.

Conformemente alle norme contabili Swiss GAAP RPC (cifra 9 I), il perito deve figurare nell'allegato al conto annuale. Per i motivi summenzionati, vanno indicati sia il nome del perito esecutore che quello del partner contrattuale. Se quest'ultimo è una persona fisica, di regola si tratterà del perito esecutore.

La distinzione è importante per due motivi: innanzitutto, il partner contrattuale è responsabile per la corretta esecuzione del mandato e, in secondo luogo, esso deve essere abilitato quale perito dalla CAV PP. Nella prassi capita spesso che nell'allegato al conto annuale figuri quale perito, oltre a una persona fisica, anche una persona giuridica, il che crea incertezza su chi sia il partner contrattuale e, di conseguenza, chi assuma la responsabilità.

Le autorità di vigilanza devono verificare se gli istituti sottoposti alla loro vigilanza conferiscano i propri mandati a un perito abilitato. Questa verifica vale sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche. Le autorità di vigilanza possono adempiere questo compito solo se dall'allegato al conto annuale risulta chiaramente chi è il partner contrattuale dell'istituto di previdenza e chi il perito esecutore. Sia il primo che il secondo devono essere abilitati quali periti dalla CAV PP. Se un perito esecutore o uno cui l'istituto di previdenza ha conferito un mandato non è abilitato, l'autorità di vigilanza ordina all'istituto di previdenza di attribuire il mandato peritale a un perito abilitato.

7.12 Capitolo 5.2 – Regolamentazione delle firme

Come detto in precedenza, se il partner contrattuale dell'istituto di previdenza è una persona giuridica, in qualità di mandataria essa è formalmente responsabile per la corretta esecuzione del mandato. Di conseguenza, tutti i documenti previsti per legge e altri documenti giuridicamente rilevanti devono essere firmati non solo dal perito esecutore, ma anche dalla persona giuridica in questione, ovvero dalle persone autorizzate a firmare conformemente all'iscrizione nel registro di commercio. Tra questi documenti rientrano in particolare le perizie attuariali secondo l'articolo 52*e* LPP, il rapporto attuariale secondo l'articolo 41*a* capoverso 1 OPP 2, le comunicazioni e i rapporti alle autorità di vigilanza secondo l'articolo 52*e* capoverso 3 LPP e gli articoli 41 e 41*a* capoverso 3 OPP 2 nonché altre attestazioni e dichiarazioni del perito che abbiano rilevanza giuridica.

Se una persona fisica è partner contrattuale dell'istituto di previdenza e al contempo perito esecutore, tutti i documenti vanno firmati da questa persona fisica con firma individuale.